

STATUTO
TITOLO I
COSTITUZIONE

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una società Cooperativa per azioni di garanzia collettiva fidi denominata "CONFIDI FIDEO CONFCOMMERCIO SUD Soc. Coop.", (la Cooperativa) o, più brevemente:

"CONFIDI FIDEO CONFCOMMERCIO SUD".

La Cooperativa è costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2511 e ss. codice civile e dell'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269, convertito con la L. 24/11/2003, n. 326 e successive modifiche, nonché della legge della Regione Siciliana 21/09/2005, n. 11 e successive modifiche.

Ad essa si applicano le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e le leggi speciali in materia di confidi.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Palermo. Con delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, sportelli ed uffici in tutto il territorio dello Stato, ferma restando l'acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte della Banca d'Italia.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa avrà durata fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La proroga di durata della società non dà diritto di recesso, neppure ai soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa delibera.

Art. 4 - Mutualità prevalente

La Società non ha fini di lucro ed ha carattere di mutualità prevalente e prevede:

- a) il divieto di distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i

dividendi;

- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici di cui all'art. 13 del D.L. 269/03 convertito dalla L. 326/03, dedotto il capitale sociale e quanto stabilito dalla L.R. Regione Sicilia n. 11 del 2005 e successive modifiche.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 5 - Scopo sociale

Lo scopo mutualistico che la Cooperativa intende perseguire è quello di favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle imprese socie, anche mediante il rilascio di idonee garanzie, favorendone l'accesso al credito ed alla concessione di finanziamenti ed offrendo i connessi servizi di assistenza e consulenza finanziaria, nei limiti della normativa di settore, anche attraverso l'utilizzazione degli specifici strumenti previsti in materia di usura dalla L. 108 del 07/03/1996 e successive modifiche. Lo scopo sociale dovrà, in ogni caso, essere perseguito nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

Le finalità mutualistiche della Società si intendono rivolte all'interesse dei soci, secondo le direttive che saranno impartite dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea dei soci in relazione alle corrispondenti competenze. In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di essi potranno prevalere su quelli generali.

La Società cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 del codice civile.

Art. 6 - Oggetto

La Cooperativa, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, si propone di svolgere l'attività di garanzia collettiva dei fidi in favore delle imprese associate.

In particolare la Cooperativa svolge l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di credito da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario,; nonché attività connesse e strumentali, in favore dei propri soci.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere attività di:

- Acquisto di immobili esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale;
- Assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzia ai propri soci nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali

Nonché qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopraindicate sempre nei limiti consentiti dalla legge. Salvo che sia consentito dalle leggi vigenti o che possieda i requisiti richiesti dalla legge, alla Cooperativa è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SUL PATRIMONIO E SUI TITOLI

Art. 7 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale rappresentato da azioni del valore nominale di almeno Euro 25,00 (venticinque/00), sottoscritte da ciascuna impresa associata;
- b) dalla riserva ordinaria;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) dalla riserva di sovrapprezzo azioni;
- e) da altre riserve;
- f) da donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di soggetti pubblici o privati;
- g) da eventuali contributi versati dallo Stato, dalla Regione Sicilia, dalla Unione Europea, da enti pubblici e privati, nonché da altri contributi previsti per legge.

Gli interessi che vanno a maturare sulle giacenze dei fondi costituiti da risorse finanziarie della Regione Sicilia devono obbligatoriamente essere portati ad incremento dei fondi stessi e non possono per alcun motivo essere distratti per diversa destinazione, ai sensi dell'art. 5, lettera f), della L.R. Regione Sicilia n. 11/2005 e successive modifiche.

Le riserve di utili non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio netto non può essere inferiore ad Euro 250.000,00

(duecentocinquantamila/00), di cui almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei soci o da utili accantonati a riserva.

La Cooperativa, per le obbligazioni sociali, risponde solo con il proprio patrimonio.

Art. 8 - Capitale sociale

Il capitale sociale, che non può essere inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00), è variabile ed è formato da azioni nominative del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00). La quota di partecipazione di ciascun socio non può superare il limite massimo stabilito dalla legge, né essere inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

I contributi dello Stato, degli enti locali o territoriali imputati al capitale sociale non sono restituibili né possono essere ripartiti tra i soci, sia durante la vita della Società sia all'atto del suo scioglimento.

Art. 9 - Azioni

Le azioni sono nominative; la Società non emette i relativi titoli e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro soci; i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso; le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo a favore di terzi, e la loro cessione non è consentita, salvo nei casi espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio può proporre opposizione al tribunale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione può determinare il sovrapprezzo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

Art. 10 - Riserva ordinaria e straordinaria

La riserva ordinaria è formata dagli utili netti annuali nella misura non inferiore a quella prevista dall'art. 2545 quater, comma 1, codice civile.

L'Assemblea potrà deliberare di devolvere alla riserva ordinaria anche la quota degli utili eccedente detta misura.

La Riserva Straordinaria è costituita dalla destinazione ad essa delle quote di utili annuali nella misura eccedente quella stabilita dalla legge, se l'Assemblea non li abbia già destinati alla riserva ordinaria, nonché dalle azioni sociali dei soci esclusi come indicato nell'art. 16 del presente Statuto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SUI SOCI

Art. 11 - Soci

Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato.

Possono essere soci della Cooperativa:

- a) le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane ed agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese;
- b) le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati dalla Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.;
- c) soggetti iscritti agli albi professionali e associazioni di professionisti, che rispettino i limiti dimensionale previsti dalle norme comunitarie.
- d) Gli enti pubblici e privati e le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, purchè le piccole e medie imprese socie e i liberi professionisti soci dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

Le imprese socie devono risultare in attività ed i loro rappresentanti non devono avere subito condanne ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. I soci devono essere in possesso dei requisiti previsti nel codice etico.

Art. 12 - Ammissione ed obblighi dei soci

L'ammissione dei soci, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, comporta i seguenti obblighi:

- a) sottoscrivere e versare una quota di partecipazione non inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), o in misura superiore, se deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) versare l'eventuale sovrapprezzo delle azioni;
- c) osservare lo statuto, il codice etico, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, versare le somme dovute in relazione alla garanzia prestata e collaborare al buon andamento della Cooperativa, specialmente partecipando all'Assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali;
- d) informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in ordine ad ogni mutamento che dovesse intervenire sui requisiti richiesti per l'ammissione, così come l'eventuale trasferimento dell'azienda in altra sede ed ogni operazione straordinaria che dovesse intervenire.

Art. 13 - Perdita della qualità di socio

La perdita della qualità di socio ha luogo a causa di recesso ed esclusione e, nel caso di persona fisica, con la morte; nel caso di persona giuridica, con l'estinzione della stessa. Essa deve essere annotata nel libro soci.

In caso di rapporti mutualistici in corso, salvo che il Consiglio di Amministrazione non deliberi diversamente, questi possono essere mantenuti in essere fino alla loro naturale scadenza.

Art. 14 - Recesso

Il socio può recedere dalla Cooperativa nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società, come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2530 del codice civile.

Il recesso, fatti salvi i diritti di cui all'art. 2437 del codice civile, deve essere motivato ed è consentito ai soci in regola con gli obblighi sociali che non abbiano rapporti mutualistici in corso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto a mezzo di lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio di Amministrazione e deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera nella quale trova la sua causa, o, se il fatto che ne costituisce presupposto è diverso da una deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La dichiarazione di recesso deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esaminare la dichiarazione ed a comunicare al socio le proprie determinazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del socio.

Avverso la decisione di mancato accoglimento del recesso il socio può presentare opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego, attivando le procedure di cui all'art. 36 del presente statuto.

Il recesso non può essere parziale ed opera secondo i termini e le modalità descritte nell'art. 2532 del codice civile.

Il recesso produce i suoi effetti, sia per la Cooperativa che per il socio, a partire dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento del recesso da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Esclusione, perdita di capacità e morte

L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- venga meno agli obblighi derivanti dallo statuto, dal codice etico o dalle deliberazioni sociali;
- arrechi, in qualunque modo, danni materiali e patrimoniali alla Cooperativa o assuma comportamenti o iniziative pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per l'ammissione alla Società;
- incorra nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, comma 1, del codice civile;
- non esegua, in tutto o in parte, il pagamento delle azioni sottoscritte.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere deliberato anche nel caso di ammissione del socio a procedure concorsuali che determinino un danno per la Società.

Il provvedimento di esclusione del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato per iscritto all'interessato e diventa efficace dal momento della sua annotazione nel libro soci.

Avverso la decisione di esclusione il socio può presentare opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, attivando le procedure di cui all'art. 36 del presente statuto.

La morte del socio, comporta automaticamente la perdita di tale qualità, ma gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società, hanno il diritto di subentrare nella partecipazione del socio deceduto, nominando un rappresentante comune, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2534 del codice civile.

Art. 16 - Liquidazione delle azioni

Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione delle azioni verrà quantificata al valore nominale delle azioni, entro il limite effettivamente versato, eventualmente ridotto sulla base del bilancio di esercizio in corso al momento del verificarsi dell'evento, se l'evento interviene tre mesi prima la chiusura dell'esercizio in corso, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, sempre al netto di eventuali posizioni di debito del socio recedente nei confronti della società.

Il pagamento verrà effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio di riferimento.

In caso di morte del socio la liquidazione della quota avverrà a favore degli aventi diritto.

In ogni caso, il socio non può ritirare l'eventuale sovrapprezzo della azione versata.

Il socio non potrà ritirare le somme versate per la sottoscrizione delle azioni:

- se non dopo che saranno andate a buon fine le obbligazioni contratte dalla cooperativa a suo favore, sia pure a titolo di fidejussione;
- se non dopo la compensazione, se dovesse risultare, a qualsiasi titolo, debitore della Cooperativa;
- qualora la Cooperativa avesse già intimato nei suoi confronti il risarcimento del danno subito per sua responsabilità.

Il socio cessato o i suoi eredi non hanno diritto ad ottenere la liquidazione delle azioni o di altre eventuali posizioni di credito, trascorsi 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del

bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto è divenuto operativo.

Qualora le somme non fossero ritirate nel termine fissato dal comma precedente, le azioni o il credito sono devoluti dalla Cooperativa alla riserva straordinaria.

Nel caso di esclusione determinata da fatto e colpa del socio, a titolo di penale e fatto salvo il risarcimento del danno, la Cooperativa assegna l'ammontare relativo alla liquidazione delle azioni alla riserva straordinaria.

Le responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi sono regolate dall'art. 2536 codice civile

Art. 17 - Modalità e condizioni per la concessione della garanzia

Il socio, in forza di una delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'organo o del soggetto delegato competente, può usufruire delle prestazioni di garanzia dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci e se in regola con gli obblighi previsti dall'art. 12 del presente statuto.

Le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia sono definite in sede di regolamento delle garanzie, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 18 – Organi sociali

Gli organi della società sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore Generale;
- e) il Comitato Crediti;
- f) il Collegio Sindacale.

Tutti gli esponenti aziendali dovranno risultare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa applicata ai confidi di cui all'art. 155 comma 4 – quater del vecchio TUB e all'art. 112 del nuovo TUB.

Art. 19 - Assemblea dei soci

L'Assemblea generale dei soci è ordinaria e straordinaria a norma di legge.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, al più tardi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Può essere convocata in un termine maggiore, non superiore in ogni caso a 180 (centottanta) giorni, nelle ipotesi consentite dalla legge; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 codice civile le ragioni della dilazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione od il Collegio dei Sindaci lo reputino necessario, ovvero quando ne sia fatta richiesta con domanda motivata da almeno un decimo dei soci.

Le operazioni riservate alle Assemblee ordinarie e straordinarie, sono quelle previste dal presente statuto e dal codice civile, ed in particolare l'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli Amministratori, e ne determina il compenso;
- nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- decide, su proposta motivata del Collegio Sindacale, in merito alla funzione di revisione legale dei conti nominando un revisore o una società di revisione e fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione, con effetto vincolante per quest'ultimo;
- delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di esclusione di soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dallo statuto;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione, che specificatamente disciplinano:
 - a) i rapporti tra la Cooperativa ed i soci;
 - b) le zone territoriali operative ai fini delle Assemblee separate.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento della Cooperativa, sulla nomina e revoca dei Liquidatori e loro poteri;

- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 20 - Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, unitamente all'ordine del giorno, con l'indicazione dell'ora, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove purché in Italia) e delle date della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, deve essere pubblicato, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero almeno in uno dei seguenti quotidiani: "Il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica".

Art. 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno il 5% (cinque per cento), se ordinaria, e di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci se straordinaria, e in tutti i casi delibera a maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

I quorum costitutivi e deliberativi sono da intendersi riferiti al numero, rispettivamente, dei soci e dei voti favorevoli ed espressi dai delegati delle Assemblee separate.

Le azioni proprie provenienti dall'imputazione al patrimonio netto di contributi pubblici, per effetto di specifiche disposizioni legislative, non sono computate nel quorum richiesto per la costituzione e per la deliberazione delle assemblee e non danno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle sue azioni.

Hanno diritto di voto all'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ciascun socio può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio e non può rappresentare più di 10 (dieci) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Il socio persona giuridica può farsi rappresentare nell'assemblea da persona appositamente delegata dal suo rappresentate legale.

Art. 22 - Modalità di svolgimento

All'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, può partecipare, senza diritto di

voto, un rappresentante dell'amministrazione regionale e i soci non delegati dalle rispettive Assemblee separate.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero ancora dal Consigliere più anziano.

Il Presidente nomina il Segretario, che può essere scelto anche tra soggetti non soci.

Il verbale dell'adunanza sarà trascritto sull'apposito libro sociale e firmato da chi lo presiede, e dal segretario di volta in volta nominato dall'Assemblea, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Art. 23 - votazione per corrispondenza

Il socio può esprimere il proprio voto per corrispondenza, per posta elettronica certificata e per posta elettronica qualora l'avviso di convocazione contenga per esteso la deliberazione proposta.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Art. 24 - Assemblee separate

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2540 codice civile, devono svolgersi Assemblee separate dei soci prima dell'Assemblea generale, alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalle Assemblee separate.

Ciascuna Assemblea separata è composta dai soci aventi sede legale, secondo le risultanze del libro soci, in una delle zone individuate con delibera dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 19, penultimo cpv., lett. b), del presente statuto.

Ad ogni Assemblea separata deve partecipare un Consigliere di Amministrazione ed un Sindaco effettivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se presente, ovvero dal Vice Presidente, ovvero ancora dal Consigliere più anziano.

Il Presidente nomina il Segretario.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ciascun verbale deve essere trascritto nell'apposito libro da istituire per le deliberazioni delle Assemblee separate.

Le Assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso di convocazione ed il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale;
- possono svolgersi in date differenti tra loro;
- devono essere convocate almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- sono validamente costituite con le stesse maggioranze previste per l'Assemblea dei soci;
- nominano uno o più delegati, ed i relativi supplenti, portatori all'Assemblea generale dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei relativi verbali delle Assemblee separate. In caso di parità di voti risulta nominato delegato o supplente il socio con maggiore anzianità di iscrizione nel libro dei soci. Per le elezioni alle cariche sociali i delegati e relativi supplenti, saranno portatori all'Assemblea generale dei voti riportati da ciascuna lista.

I delegati dei soci e relativi supplenti, nominati dalle Assemblee separate:

- devono essere scelti tra i soci o fra i delegati a rappresentarli, come previsto all'art. 21;
- non possono rivestire alcuna carica nella Cooperativa, né essere dipendenti della stessa;
- debbono partecipare personalmente all'Assemblea generale senza facoltà di delega;
- rappresentano i voti espressi dai soci partecipanti alle Assemblee separate.

Le norme previste per lo svolgimento dell'Assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle Assemblee separate, salvo per quanto riguarda la verbalizzazione delle stesse, in quanto sono da considerarsi meri momenti preparatori della volontà sociale e quindi, in caso di Assemblea straordinaria, senza la presenza di un Notaio

I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate hanno facoltà di assistere, senza

diritto di voto, all'Assemblea generale.

Art. 25 - Consiglio di Amministrazione - Nomina e composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria, tra i soci iscritti alla Cooperativa da almeno un anno o persone non socie di comprovata professionalità.

Gli Amministratori devono essere per la maggioranza scelti tra i soci persone fisiche o rappresentanti di persone giuridiche socie.

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene su lista bloccata senza espressione di preferenze.

L'Assemblea procede all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste, che possono essere presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente. Nel caso di presentazione di liste da parte dei soci, e salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, queste devono essere sottoscritte da almeno 50 (cinquanta) soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Amministrazione.

Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista; in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.

Ciascun socio può votare una sola lista.

Nel caso di mancata presentazione di liste da parte dei soci, verrà sottoposta al voto dell'Assemblea soltanto la lista predisposta dal Consiglio di Amministrazione uscente - che assume l'onere di verifica della sussistenza dei requisiti in capo ai singoli candidati - che dovrà essere deliberata e depositata presso la sede sociale non oltre 6 (sei) giorni prima dalla data fissata per l'Assemblea separata in prima convocazione.

Le liste predisposte dai soci dovranno essere presentate con le seguenti modalità:

- a) devono pervenire attraverso raccomandata a mano o postale presso la sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima Assemblea separata in prima convocazione;
- b) devono contenere il nominativo di candidati Consiglieri da eleggere, secondo un ordine numerico, in un numero non inferiore a tre ne superiore a sette;
- c) devono essere accompagnate da un curriculum vitae dei candidati;

- d) devono essere sottoscritte dichiarazioni di responsabilità da parte dei singoli candidati, attestanti il possesso degli speciali requisiti previsti dall'art. 2387 codice civile dall'art. 107 comma 1 lettera e-bis del D.LGS. n. 385 del 1993;
- e) devono essere sottoscritte le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati;
- f) devono essere sottoscritte da ciascun socio presentatore debitamente autenticate ai sensi di legge, oppure, autenticate dai dipendenti della Cooperativa appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione e corredate da copia del documento di identità valido ai sensi di legge.

Le liste presentate dai soci senza l'osservanza delle modalità che precedono, sono considerate come non presentate.

Previa delibera da parte dell'Assemblea del numero dei componenti del Consiglio stesso, i candidati della lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno nominati, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, membri del Consiglio di Amministrazione.

Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice-Presidente.

Il Consigliere che non partecipa a 3 (tre) sedute consecutive senza giustificato motivo viene considerato dimissionario e viene sostituito a norma dell'art. 2386 codice civile: norma che regolamenterà ogni caso di sostituzione degli Amministratori.

Art. 26 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni e più ampio potere alle ordinarie e straordinarie amministrazioni per tutti gli atti diretti al conseguimento dello scopo sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo avere nominato il Presidente ed il Vice Presidente, può nominare un Amministratore Delegato, al quale possono essere conferiti specifici

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione di quelli non delegabili per legge e di quegli altri che il Consiglio ritenga di riservare a sé.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto e le modalità di esercizio delle deleghe da attribuire all'Amministratore Delegato al quale può impartire direttive, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile e con esclusione di quelli in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (1° comma art. 2544 codice civile) ed avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe.

La revoca dell'Amministratore Delegato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato con periodicità semestrale dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare e revocare direttori o preposti, nonché procuratori per singoli atti, con i poteri, le facoltà, le attribuzioni e gli emolumenti determinati dal Consiglio stesso;
- b) deliberare sull'ammissione e sulla perdita della qualità di socio;
- c) convocare l'Assemblea dei soci (separate e generali) e fissare l'ordine del giorno;
- d) nominare il Comitato Crediti;
- e) predisporre ed approvare i regolamenti interni;
- f) stipulare convenzioni con gli istituti di credito ed altri enti pubblici e/o privati;
- g) deliberare sulle garanzie e sulle attività connesse e strumentali concessi ai soci, ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;
- h) deliberare l'adesione della Società ad organismi federativi e/o associativi;
- i) deliberare in merito alla partecipazione della Cooperativa a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies codice civile;
- l) deliberare l'adesione ai consorzi di secondo grado. In tal caso la percentuale di ripartizione massima del rischio tra il confidi, il consorzio di secondo grado e l'istituto di credito finanziatore non potrà essere superiore al 90%(novanta per cento);

- m) nel caso di modifiche allo statuto, sottoporre a verifica da parte dell'amministrazione regionale, la sussistenza dei requisiti previsti dalle direttive concernenti l'attuazione degli interventi dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, di cui alla L.R. Regione Sicilia 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;
- n) stabilire l'ammontare massimo dei finanziamenti e delle prestazioni garantibili dalla Cooperativa per ogni singolo socio anche per singole operazioni e linee di credito;
- o) deliberare in merito alla istituzione di sedi secondarie, amministrative, filiali, succursali, sportelli e uffici;
- p) adeguare lo statuto sociale alle modifiche legislative che si dovessero rendere di volta in volta necessarie;
- q) deliberare sulle fusioni, nonché su quanto disciplinato dall'art. 13 ai commi 38-39-40-41-42 della Legge n. 326/2003;
- r) deliberare sulla eventuale misura del sovrapprezzo delle azioni sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio;
- s) deliberare su ogni altra attività rivolta al raggiungimento dello scopo e dell'oggetto sociale;
- t) deliberare sull'emissione di strumenti finanziari a norma dell'art. 2526 codice civile solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi di cui all'art. 155 comma 4 – quater del vecchio TUB e all' art. 112 del nuovo TUB.

Spetta, inoltre, al Consiglio di Amministrazione, in assenza di nomina dell'Amministratore Delegato, la eventuale nomina di un Direttore Generale al quale è affidata la direzione della Cooperativa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può assegnare la direzione della Cooperativa e le competenze del Direttore Generale all'Amministratore Delegato.

Art. 27 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e/o l'Amministratore delegato, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri, ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano richiesta scritta metà più uno dei

Consiglieri e dei Sindaci. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purché in Italia e la lettera di convocazione deve essere recapitata almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, anche con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, ed in caso di urgenza a mezzo e-mail e/o telegramma almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione deve essere recapitato nella stessa forma e negli stessi termini ai Sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi i requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale della riunione.

Art. 28 - Rappresentanza legale e poteri del Presidente

La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a qualunque autorità giurisdizionale o amministrativa e di fronte ai terzi e la firma sociale spettano al Presidente, ovvero in sua assenza al Vice Presidente, ed all'Amministratore Delegato nei limiti dei poteri conferitigli.

Il Presidente può conferire deleghe e procure a rappresentare legalmente la Cooperativa di fronte a qualunque autorità giurisdizionale o amministrativa e di fronte ai terzi per l'esecuzione degli atti deliberati dal Consiglio e per la rappresentanza attiva e passiva in giudizio.

Art. 29 - Remunerazione degli Amministratori

Il compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito dall'Assemblea dei soci.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e/o deleghe, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico loro

conferito. A fine mandato agli Amministratori sarà corrisposto un trattamento economico nella misura percentuale del dieci per cento (10%) del compenso lordo percepito nel corso di ogni anno del mandato, che sarà accantonato in apposito fondo del bilancio.

Art. 30 - Direttore Generale

Al Direttore Generale, se nominato, possono essere attribuite le seguenti competenze:

- esso costituisce il vertice della struttura operativa ed organizzativa e pertanto è a capo del personale;
- assume il personale, fissa le retribuzioni e delibera sui provvedimenti disciplinari;
- definisce i canali per la comunicazione a tutto il personale delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità nonché i flussi informativi necessari a garantire al Consiglio di Amministrazione la piena conoscenza dei fatti aziendali;
- provvede periodicamente alla verifica dell'adeguatezza dell'organico e formula proposte di aggiornamento della struttura organizzativa al Consiglio di Amministrazione;
- coordina le attività e le relazioni con gli istituti di credito;
- garantisce, in conformità con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, un'efficace gestione dell'operativa aziendale e dei rischi cui la cooperativa si espone, definendo procedure di controllo adeguate;
- persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione;
- verifica la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli interni, provvedendo al loro adeguamento tenuto conto dell'evoluzione operativa;
- definisce i compiti delle strutture dedicate alle funzioni di controllo, assicurandosi che le medesime siano dirette da personale qualificato;
- verifica la funzionalità dei sistemi informativi aziendali;
- compie tutte le operazioni di gestione non specificatamente riservate al Consiglio di Amministrazione.

Art. 31 - Comitato Crediti

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un Comitato Crediti.

Al Comitato Crediti il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, entro determinati limiti di autonomia e fatte salve apposite limitate deleghe conferite a soggetti interni all'organizzazione aziendale, la funzione di delibera dei crediti oggetto dell'attività della Cooperativa

Il Consiglio di Amministrazione determina l'ambito di competenza del Comitato, ne nomina i componenti e ne regola il funzionamento.

Il Comitato si compone complessivamente di tre (3) membri con la presenza almeno di un consigliere.

La presidenza del Comitato Crediti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione del Comitato Crediti è delegata al suo Presidente, in qualità di proponente delle richieste di concessione crediti.

I membri del Comitato rimangono in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale, data la sua funzione aziendale di controllo, potrà assistere a tutte le riunioni del Comitato.

Il Comitato Crediti potrà attribuire ad un suo membro le funzioni di Segretario. In tal caso, il Segretario dovrà provvedere ad ogni incombenza relativa al funzionamento del Comitato stesso.

Le deliberazioni del Comitato Crediti saranno considerate valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con voto unanime.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'entità di un gettone di presenza per ciascun membro del Comitato.

Art. 32 - Collegio Sindacale

La funzione di controllo della Cooperativa è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2543 codice civile, ad eccezione di uno dei membri effettivi che deve essere nominato dal Dirigente Generale del Dipartimento finanze e credito della Regione Sicilia, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale Regione Sicilia 21 settembre 2005 n. 11 e

successive modificazioni.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, in considerazione delle funzioni agli stessi attribuite.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni ai sensi dell'art. 2399 codice civile dall'art. 107 comma 1 lettera e-bis del D.LGS. n. 385 del 1993. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Le sedute del Collegio Sindacale sono atte e valide anche se si svolgono per audio-video conferenza.

Il Sindaco che senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio a due riunioni del Collegio decade alla carica.

Le funzioni, la retribuzione, la responsabilità ed i doveri sono quelli previsti a norma di legge.

L'Assemblea nomina fra i Sindaci effettivi il Presidente.

Art. 33 - La revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da un Revisore Legale o da una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, in conformità di quanto prescritto dall'art. 2409 bis e seguenti del codice civile, nonché dalle norme di cui al D.LGS. 27/01/2010, n. 39.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 - Bilancio

Il bilancio comprende l'esercizio finanziario che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale nel termine di legge, e deve essere depositato in copia nella sede della società, perché i soci possano prenderne visione, quindici giorni prima della convocazione dell'assemblea indetta per l'approvazione.

Il bilancio deve indicare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci,

distinguendo quella effettuata a favore di non soci.

Gli utili netti di esercizio saranno ripartiti come segue:

- nella misura non inferiore a quella prevista dall'art. 2545 quater, comma 1, codice civile, al fondo di riserva ordinaria;
- la percentuale di cui agli artt. 8 e 11, comma 4, della legge 31.1.1992, n. 59 ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, se obbligatorio per legge;
- la rimanente parte al fondo di riserva straordinaria.

La Cooperativa deve versare entro un mese dall'approvazione del bilancio, al fondo di garanzia interconsortile cui la Cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

E' escluso ogni diritto dei soci alla distribuzione degli utili e delle riserve; le eventuali perdite risultanti in sede di approvazione del bilancio dovranno essere ripianate utilizzando le riserve ordinarie e straordinarie.

Copia del bilancio dell'esercizio completo delle relazioni e attestazioni di legge dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale competente, entro trenta giorni dall'approvazione dello stesso.

Art. 35 - Scioglimento e liquidazione

Qualora la Società venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più Liquidatori, i quali devono esaminare e chiudere tutte le operazioni di garanzia in corso e definire ogni rapporto sia con i terzi che con i soci.

In caso di scioglimento o di cessazione della Cooperativa, quanto residua, dedotte le somme corrispondenti alle azioni sociali in misura non superiore agli importi versati, dovrà essere devoluto:

- a) al fondo di garanzia regionale, previsto dall'art. 5, lett. e), della L.R. n. 11/2005 e successive modificazioni, per le quote di integrazione regionale;
- b) al fondo di garanzia interconsortile a cui la Cooperativa aderisce o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre

2003 n. 269, con le modalità che saranno stabilite.

Art. 36 - Organo Arbitrale

Le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e la Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio, nonché tutte le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, le controversie di Amministratori, Liquidatori o Sindaci, sono devolute all'Organo Arbitrale.

Gli Arbitri sono in numero di tre e sono scelti fra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Palermo.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. I soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterrano e le comunicano alle parti fissando, in ogni caso, una apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 37 - Domicilio

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 38 - Rinvio alle norme generali e speciali

Alla Società si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società per azioni.

Alla Società si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi previste dall'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e della legge della Regione Siciliana 21.9.2005, n. 11 e successive modifiche, con obbligo di sottoposizione a verifica, da parte dell'amministrazione regionale, della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 della richiamata legge regionale, nel

caso di modifiche dello statuto della Cooperativa.